

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## **Audizione ANCE**

*presso la Commissione Industria del Senato*

### **Osservazioni e proposte**

relative all'Atto del Governo n. 302.

**"SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,  
RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E  
2003/30/CE"**

*Roma 2 febbraio 2011*

## Osservazioni

### *Energia da fonti rinnovabili*

Nel dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE, lo schema di decreto in oggetto interviene anche sugli aspetti legati all'uso in edilizia dell'energia da fonti rinnovabili, andando a disciplinare ciò che ancora manca per la completa attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, che recepiva la direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici.

L'Ance, nel ravvisare molti aspetti positivi che caratterizzano lo schema di decreto, vuole mettere in evidenza alcuni aspetti che destano perplessità o che ritiene possano essere oggetto di approfondimento per meglio specificarli, anche al fine di avere un quadro normativo chiaro, che non crei dubbi durante l'applicazione.

Per quanto riguarda l'energia termica, per riscaldamento invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo, l'articolo 9 del decreto in oggetto fissa, nel collegato allegato 3, delle percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al 30%, 40% e 50%, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, che vadano a coprire parte dei relativi consumi.

Sono percentuali impegnative la cui fattibilità è da verificare, specialmente se legata ad una previsione di incremento a cadenza annuale che mal si adatta ai tempi di progettazione e costruzione caratteristici dell'edilizia.

Sarebbe opportuno verificare la congruenza delle percentuali richieste con le indicazioni dei Piani di azione nazionale per le energie rinnovabili, riducendone comunque i valori.

È opportuno anche chiarire che le percentuali di energia da fonte rinnovabile vanno soddisfatte in riferimento al valore complessivo di fabbisogno, non ai tre singoli impieghi e prevedere anche una minore rigidità del loro rispetto, nel senso di equilibrare parziali non raggiungimenti per i vari usi, con equivalenti migliori prestazioni energetiche dell'edificio.

Per quanto riguarda la progressione temporale, anziché annuale, fissarla con un intervallo maggiore ovvero a date fisse riducendo il numero di periodi. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili è fissato al 2020 (comma 1, articolo 3).

Per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la cui quantità non è legata ai consumi dell'edificio, ma fissata in valore assoluto, prevedere una rimodulazione temporale e quantitativa degli obblighi che permetta di approfondire le conoscenze progettuali ed esecutive per individuare le soluzioni ottimali, considerando il costo ancora elevato delle tecnologie per la produzione di energia elettrica.

Sempre l'articolo 9 dello schema di decreto stabilisce che le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per l'energia termica

che per quella elettrica. Bisognerebbe prevedere, in aggiunta, che entro la data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto in oggetto, i Comuni siano obbligati ad aggiornare i propri regolamenti edilizi eliminando, ove presenti, obblighi sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali eventualmente esistenti. Previsioni diverse dei Comuni possono essere inserite solo se legate ad incentivi di premialità edilizia.

## *Certificazione energetica*

L'articolo 11 del decreto tratta della certificazione energetica degli edifici, andando a modificare ed integrare quanto oggi è regolato dal decreto legislativo 192/05.

Il decreto affronta l'aspetto legato al fornire una maggior trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla prestazione energetica dei beni oggetto di compravendita o locazione, ma non interviene sulla garanzia, in termini di affidabilità, delle certificazioni rilasciate.

Su tale aspetto le norme ad oggi in vigore (d.lgs 115/08, in attesa dello specifico decreto del Presidente della Repubblica previsto dal d.lgs 192/05) prevedono solo dei requisiti di carattere professionale che devono possedere i soggetti che rilasciano le certificazioni.

Per questo, ai fini dell'affidabilità del prodotto e della tutela del consumatore, considerato anche l'alto valore economico unitario del prodotto casa, sarebbe importante che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ovvero quelli che offrono prestazioni migliori almeno del 50% rispetto ai limiti di legge fissati dal DPR 59/2009, quindi quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto del 26 giugno 2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici", la certificazione sia rilasciata sì dai soggetti aventi i requisiti professionali già previsti ma che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell'ente unico nazionale denominato Accredia o da altro ente europeo equivalente (si ricorda che dal 1 gennaio 2010 la Commissione Europea ha reso obbligatorio per gli Stati membri, sia per le certificazioni volontarie che per quelle obbligatorie, l'ente unico di accreditamento nazionale).

## *Entrata in vigore*

Infine, l'articolo 39 fissa l'entrata in vigore del decreto al primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò creerebbe rilevanti problemi per tutti quei progetti in corso di ultimazione che risulterebbero non adeguati alle nuove richieste.

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Lo stesso decreto prevede, per una sua completa applicabilità, l'emanazione di altri provvedimenti ad esso collegati. Ad esempio, il comma 2 dell'articolo 6-bis prevede che entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ne sia emanato un altro volto a definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati alla climatizzazione degli edifici, aspetto di fondamentale importanza per realizzare edifici ad alta efficienza energetica.

Sarebbe pertanto indispensabile prevedere per l'articolo 9, ed il collegato allegato 3, che l'entrata in vigore avvenga 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

Analoga previsione vale per l'articolo 11, riguardante la certificazione energetica degli edifici, limitatamente alla certificazione rilasciata sotto accreditamento Accredia, per concedere il tempo necessario a svolgere le procedure di accreditamento e non creare ostacoli alle attività di compravendita.

## Proposte

all'Allegato 3, sostituire le lettere a), b), c) e d) del comma 1 con le seguenti:

- a) *il 10 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;*
- b) *il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dopo il 1 gennaio 2015;*
- c) *il 25 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dopo il 1 gennaio 2020.*

all'Allegato 3, sostituire le lettere a), b), c) e d) del comma 2 con le seguenti:

- a) *K = 100, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;*
- b) *K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dopo il 1 gennaio 2015;*
- c) *K = 70, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dopo il 1 gennaio 2020.*

All'articolo 9 aggiungere il seguente comma 5 bis):

*5bis) Entro la data di entrata in vigore del presente articolo, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, devono essere aggiornati. Incrementi dei valori di cui all'allegato 3 posso essere stabiliti solo se legati a specifici incentivi di premialità edilizia.*

All'articolo 11 aggiungere il seguente comma 4 bis):

*4Bis) L'attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ così come definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici", è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo.*

All'articolo 39 sostituire il comma 1) con:

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

- 1. Il presente decreto, a meno degli articoli di seguito specificati, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Gli articoli 9, con il collegato allegato 3, e 11, limitatamente al comma 4bis, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*